



CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

Reg. Ord. n. 16 del 2017

ORDINANZA DI BALNEAZIONE

LA RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e ss.mm.ii, e in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il *'Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione'*, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali e l'art. 59 *'Ordinanza di polizia marittima'*;

VISTA la Legge Regionale 13/11/2006, n.22 che detta *'Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla Legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico'* con la quale sono state trasferite ai Comuni le competenze sui beni del demanio marittimo fin qui espletate dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Legge Regionale 11/10/2012, n.20 e ss.mm.ii. *'Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione'*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 *'Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE'*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2016 n. 2386 *'Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione – Stagione Balneare 2017'*;

VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante *'Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005'*;

VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento per l'Esecuzione Codice della Navigazione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;

CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo ai Comuni si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare, dapprima impartite con ordinanza dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Trieste, di Monfalcone e di Grado e successivamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dal Capo del Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

RITENUTO indispensabile provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina di carattere generale delle attività connesse alla balneazione, sì da armonizzarne il contenuto all'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado;

VISTA la disposizione del Dirigente dell'Area Tecnica dei Servizi riferiti a Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente dell'Ente prot. n. 35618 dd. 21.09.2015 d'incarico di posizione organizzativa *'urbanistica edilizia privata'*;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

**** * * * * *

Ordinanza di Balneazione n. 16 – anno 2017

VISTO lo Statuto del Comune di Lignano Sabbiadoro;

VISTO il *'Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari'* approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii.;

VISTA le Circolari n. 90 di data 27 luglio 1999 e n. 99 di data 15 maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ORDINA

Art. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare 2017, nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Lignano Sabbiadoro, è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre.
2. Ove una struttura balneare intenda operare per fini esclusivamente elioterapici, i periodi consentiti sono compresi dal 15 aprile al 18 maggio 2017 e dal 11 settembre al 15 ottobre 2017, previa comunicazione scritta all'ufficio Demanio Marittimo del Comune e, per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
3. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari sono formalmente riconosciute, per lo svolgimento di attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto delle vigenti leggi, nonché dal regolamento Comunale emanato in materia.
4. Durante la stagione balneare, presso le strutture balneari, deve essere operativo il servizio di salvataggio, così come regolamentato dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dal Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
5. Nel caso in cui lo stabilimento balneare operi con orario di apertura ridotto (orario minimo dalle 10:00 alle 18:00) è consentita la riduzione dell'orario del servizio di salvataggio con il medesimo orario, soltanto nel periodo antecedente al 27 maggio e successivo al 3 settembre.
6. Se non espressamente previsto dal titolo concessorio, sulla spiaggia e negli antistanti specchi acquei è vietato organizzare manifestazioni e/o eventi temporanei (anche per finalità diverse da quelle turistico-ricreative quali fiere, gare, manifestazioni sportive e simili), senza la preventiva concessione demaniale, ad eccezione di quelli che si svolgono e si concludono nel *'breve arco temporale di qualche giorno'*, che prevedano anche l'installazione di modeste opere di facile rimozione, dovendosi comunque garantire la restituzione dello stato preesistente dei luoghi. Tali manifestazioni e/o eventi temporanei sono soggetti all'ottenimento del preventivo nulla-osta dell'Amministrazione Competente unitamente al nulla-osta del Concessionario dell'area demaniale, se previsto. Detto nulla-osta viene rilasciato dall'Amministrazione Competente ai soli fini della tutela degli interessi demaniali e non esime il Soggetto Attuatore dall'acquisire tutte le eventuali autorizzazioni prescritte per Legge, nonché dall'osservare tutte le norme in materia vigenti.

Art. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA DI BALNEAZIONE

1. In tutte le aree del demanio marittimo turistico ricreativo od ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, chioschi-bar, parcheggi auto, campeggi, etc.), devono essere esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente Ordinanza di Balneazione, l'Ordinanza emessa dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

**** **** *****

Art. 3 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, vale quanto previsto dal vigente *'Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari'* approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 e ss.mm.ii..
2. Durante la stagione balneare è vietato l'accesso dei cani nella battigia antistante le spiagge date in concessione demaniale, ad eccezione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari con aree attrezzate ed autorizzate all'accoglienza di tali animali e le spiagge libere gratuite nelle quali è consentito l'accesso dei cani.
3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
4. La presente Ordinanza di Balneazione sostituisce e abroga l'Ordinanza di Balneazione n. 5 di data 07.04.2016 emanata da questa Amministrazione Comunale.
5. Chiunque violi le norme del Titolo II del *'Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari'* approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014 ess.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
6. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio, sul sito internet del Comune www.lignano.org e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
7. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni successivi alla data di conoscenza del medesimo.


Lignano Sabbiadoro (UD), lì 07.04.2017

La Responsabile del
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Arch. Elisa Turco

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005)

**** * * * * *

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
 Provincia di Udine
CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO



- LEGENDA:**
- arenile (Ingresso libero e gratuito) in cui l'accesso ai cani E' CONSENTITO:
 1.1 - spiaggia di loc. Punta Faro (PUD 248)
 1.2 - spiaggia tra l'ufficio spiaggia n. 19 a n. 18
 1.3 - spiaggia di Riviera (loc. foce al Tagliamento)
 - stabilimenti a pagamento in cui l'accesso ai cani E' CONSENTITO:
 2.1 - stabilimento balneare in concessione dedicato ed attrezzato riservato ai cani e loro accompagnatori
 2.2 - area in concessione d.m. dedicato ed attrezzato riservato ai cani e loro accompagnatori

Settore Urbanistica - Edilizia Privata
 Ufficio Demanio Marittimo
 Viale Europa, 28
 33024 Lignano Sabbiadoro (Ud)